



R.: L.: Resurrezione 144 all'Oriente di Civitanova Marche

<http://www.massoneria-civitanovamarche.org/>

TAVOLA:

IL TESTAMENTO BIOLOGICO E L'EUTANASIA

Non potevo esimermi dall'affrontare un argomento che attiene alla mia malattia estremamente invalidante, quindi la tratterò in modo impersonale e da un punto di vista esclusivamente etico e storico.

Inizio dando la definizione del testamento biologico che è "l'espressione della volontà di una persona che, in condizione di normale lucidità mentale, intende non acconsentire a terapie nell'eventualità in cui non potesse essere in condizioni di acconsentire o no alle cure del caso (consenso informato) per malattie traumatiche cerebrali irreversibili, invalidanti e malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano la normale vita di relazione".

Lo stesso definizione nel mondo anglosassone viene chiamato living will (impropriamente tradotto come "volontà del vivente") e la sorte della persona, che non è in grado di intendere e di volere per motivi biologici, passa ai congiunti di primo grado, precedentemente indicati.

Questa definizione implica necessariamente il concetto di eutanasia (termine introdotto per la prima volta dal filosofo inglese Francis Bacon) che è la ovvia conseguenza del testamento biologico, cioè volontaria, ossia esplicitamente richiesta e autorizzata dal paziente.

La Costituzione Italiana stabilisce che "nessuno possa essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (art. 32) e l'Italia ha ratificato nel 2001 (L. del 28 marzo 2001, n.145) la CONVENZIONE SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA di Oviedo del 1997 che stabilisce che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

È importante sottolineare che la Legge n. 145 del 2001 non è stata ratificata presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa e per questo motivo l'Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.

Ci sono due correnti di pensiero, una laica e radicale, che il testamento è valido anche se verbale, l'altra che si rifà al Comitato Nazionale di Bioetica del 2003 e che afferma che è valido solo il testamento scritto, che non possa contenere raccomandazioni "in contraddizione con il diritto positivo, con le norme di una buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasi a suo favore".

Il Comitato Nazionale di Bioetica afferma anche che "i medici dovranno tenere non

solo in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma giustificare anche per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Quindi, i dettami del Comitato Nazionale di Bioetica non sono in contrasto con il Giuramento d'Ippocrate di Cos (460-377 a.C.) in cui è scritto "Non somministrerò ad alcuno, anche se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò tale consiglio, similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo".

Anche il Codice Italiano di Deontologia Medica che all'articolo 40 recita "in nessun caso, anche se richiesto dal paziente o dai suoi famigliari, il medico deve attivare mezzi tesi ad abbreviare la vita di un ammalato. Tuttavia, in caso di malattia a prognosi sicuramente infausta, il medico può limitare la propria opera all'assistenza morale ed alla prescrizione ed esecuzione di terapia atta a risparmiare al malato inutili sofferenze."

Si possono rintracciare principi dell'eutanasia nel primo corpus legislativo della storia: il Codice Hammurabi.

Nell'Antico Testamento (Samuele 1,6-10) viene citato un suicidio assistito, quello di Saul, che fu ucciso da un soldato su sua richiesta, ma David mandò a morte il soldato per omicidio.

In Grecia e nell'antica Roma (l'epicureismo e lo stoicismo) consideravano il suicidio un atto eticamente accettabile e degno di rispetto, con l'avvento del cristianesimo le cose cambiarono radicalmente.

Nella Bibbia non si trovano riferimenti all'eutanasia, dato che il quinto comandamento che vieta di uccidere, onde per cui la vita è sacra.

Il programma eugenico nazista "Akion T4" o "programma eutanasia" non può essere considerato a tutti gli effetti come eutanasia: non prevedeva infatti il consenso dei pazienti, ma la soppressione contro la loro volontà negli ospedali.

Fu abbandonato ufficialmente nell'estate del 1941 per una forte opposizione interna.

La Chiesa Cattolica si schiera nettamente contro l'eutanasia, considerando tali pratiche equivalenti all'omicidio o al suicidio.

La definizione di eutanasia, secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede del 5 maggio 1980 al n. 6, consiste in queste parole "Per eutanasia si intende una azione o una omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura morte, allo scopo di eliminare il dolore. L'eutanasia si situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati".

In tale definizione viene compresa ogni "tipo" eutanasia verso gli esseri umani: attiva, quando sia provocata la morte con sostanze tossiche; passiva, quando la morte viene data interrompendo cure indispensabili per la vita del paziente; volontaria, quando c'è la esplicita richiesta del paziente; indiretta o suicidio assistito, quando, con l'intervento di terze persone, si diano suggerimenti utili a provocare la morte.

Comunque, per la Chiesa Cattolica non va confusa l'eutanasia con l'accanimento terapeutico, ossia in casi in cui la morte del paziente risulta "imminente e inevitabile".

Su questo argomento la Pontificia Accademia per la Vita così si esprime:

"nell'immediatezza di una morte ormai inevitabile ed imminente è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita".

Quindi, da quanto detto, si evince che il dibattito su questo argomento è tuttora in corso e molto aspro tra chi è favorevole all'eutanasia e al testamento biologico e la Chiesa Cattolica che è nettamente contraria dicendo che l'uomo è beneficiario e responsabile della vita, ma non proprietario.

In pratica il dibattito verte sul concetto di vita che, secondo i cattolici, è sacra e non appartiene all'individuo, mentre i laici sostengono che l'individuo disponga di se stesso e quindi del suo corpo, per cui la scelta è un fondamentale principio democratico.

Il cittadino, - dicono i favorevoli all'eutanasia - che è libero nelle sue opinioni e nel voto, presuppone che egli sia anche sovrano nella sfera privata, dove i suoi valori di coscienza sono insindacabili.

La qualità della vita di una persona affetta da dolore e sofferenza durante una malattia incurabile, impone che non possa essere affidata a una terza persona la decisione di decidere della morte, ma competa esclusivamente all'interessato.

La Chiesa si oppone a queste argomentazioni con forza dicendo che c'è riconoscimento del carattere sacro della vita dell'uomo in quanto creatura; c'è il primato della persona sulla società e c'è anche il dovere dell'autorità di rispettare la vita innocente.

Uno studio eseguito nello Stato di New York nel 1994 ha stabilito che su molti pazienti affetti da grande sofferenza o disabilità grave, la grande maggioranza non desidera il suicidio.

In un'altro studio su pazienti malati terminali, fra tutti quelli che avevano espresso il desiderio di morire, tutti presentavano i criteri di diagnosi di depressione endogena. Quindi, la variabile significativa nel rapporto tra sofferenza e suicidio è l'iterazione tra sofferenza e depressione.

Se venisse legalizzata l'eutanasia, si assisterebbe ad un affievolirsi dell'attenzione del trattamento della sofferenza, soprattutto per i ceti socialmente ed economicamente più deboli, per i quali il ricorso all'eutanasia diventerebbe la soluzione più ovvia ed economica.

In Italia l'eutanasia, specie quella attiva, è considerata alla stregua di omicidio volontario, anche se con attenuanti.

L'articolo 579 del codice penale afferma "chiunque causi la morte di un uomo con il consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni" e la stessa pena viene comminata in caso di suicidio assistito.

Sanzioni penali sono previste con l'articolo 580 del codice penale per l'istigazione o aiuto al suicidio.

Da quanto esposto si deduce che il problema dell'eutanasia non riveste soltanto l'aspetto etico-morale e filosofico, ma anche l'aspetto giuridico sia del legislatore che delle figure professionali coinvolte.

Per concludere, vi dico una curiosità che ho trovato nelle mie ricerche: prima dell'800 in Gallura esisteva una particolare una donna che veniva chiamata "sa femina agabbadora" e che aveva la funzione di procurare la morte a chi aveva una agonia troppo lunga.

La chiamavano i parenti e provvedeva a procurare la morte con un colpo secco e preciso al capo con uno strumento simile a un martello.

